

N. 647

ALB.

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER

GG. 15 DAL 23.07.2013

AL 08-08-2013

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

P.zza P. Faggiano

IL N. 200 COMM. CA P. 72025 - Tel. 0831 631204 - Fax 0831 631212

Prot. n. 6688

San Donaci 23 luglio 2013



ORDINANZA SINDACALE N. 13/2013

OGGETTO: Pubblica illuminazione e servizio di assistenza e manutenzione. Ordine di gestione del servizio.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 07/10/2003 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori di "*adeguamento e ottimizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione per la durata di nove anni, compreso il servizio di assistenza e manutenzione*" - repertorio n. 1002 - e registrato a Brindisi il 17/10/2003 al numero 1715 -;
- La durata del servizio di assistenza e manutenzione era di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del verbale di consegna, così come previsto dall'art. 5 del suddetto contratto;
- In data 12/11/2012 è pertanto scaduto il Contratto d'appalto suddetto;
- Con precedente Determinazione del Responsabile del III Settore N° 566 del 09/11/2012 è stata concessa una proroga tecnica del contratto del 7/10/2003 - Repertorio N. 1002- con la Ditta CPL Concordia soc. coop. a r.l. relativo al "Servizio di adeguamento e ottimizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione per la durata di nove anni, compreso il servizio di assistenza e manutenzione", stabilendo al contempo che la proroga tecnica avrà una durata strettamente necessaria allo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi;

DATO ATTO CHE l'ufficio tecnico - settore lavori pubblici - ha eseguito gli approfondimenti tecnici ed amministrativi, realizzando, tra l'altro il censimento delle infrastrutture esistenti alla base dello studio di fattibilità, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Comunale in data 26.11.2012;

ATTESO CHE nella medesima proposta di deliberazione si stabiliva che:

la concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di San Donaci avrà una durata di anni 20 pari a 240 mesi a decorrere dalla data di affidamento degli impianti.

per la predisposizione e redazione degli atti per indire la gara si rendeva necessario assegnare le risorse finanziarie per le seguenti spese:

- a) la somma complessiva di €. 15.000,00 occorrente per le pubblicazioni del bando e per la nomina della Commissione giudicatrice, sul competente capitolo del bilancio comunale.
- b) la somma complessiva di € 171.066,00 oltre IVA al 21% pari a € 35.924,00, e quindi complessivamente la somma di € 206.990,00 occorrente per l'espletamento del servizio da appaltare per anni 20 in quote annuali sui rispettivi capitoli del bilancio dal 2013 al 2027;

PRESO ATTO CHE la suddetta proposta di deliberazione non è stata approvata dal momento che - in assenza di bilancio previsionale esercizio 2013 - non era possibile

procedere all'assegnazione delle somme necessarie per l'avvio della procedura di scelta del concessionario della gestione del servizio di pubblica illuminazione;

RILEVATO INOLTRE che:

- la materia dei servizi pubblici di rilevanza economica è stata oggetto, negli ultimi anni, di ripetuti e rilevanti mutamenti normativi, che hanno interessato in modo significativo l'assetto e la gestione dei servizi di competenza delle Amministrazioni comunali;
- in conseguenza di tali mutamenti, non è tuttora definito e consolidato il quadro normativo di riferimento necessario per il corretto avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio;

RILEVATO, IN PARTICOLARE CHE:

- il recente pronunciamento della Corte Costituzionale del 17-20 luglio 2012 n. 199 sulla illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13-8-2011 n. 138 ha nuovamente messo in discussione la disciplina dei servizi pubblici locali proprio quando la riforma del settore sembrava aver raggiunto una fase di stabilità, imponendo un'approfondita riflessione volta a esaminare l'impatto sul sistema, le procedure da seguire e le modalità per assicurare la chiarezza delle regole e favorirne la corretta applicazione;
- in seguito all'abrogazione dell'articolo 4, pertanto, il riferimento generale risulta costituito dalla disciplina europea (direttamente applicabile) e dalle norme settoriali in vigore a cui si aggiungerà la Direttiva europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, proposta dal Parlamento e dal Consiglio europei che dovrebbe essere adottata in via definitiva nei prossimi mesi, per essere poi recepita dagli Stati membri;
- successivamente l'art. 34 del D.L. 18-10-2012 n. 179 come convertito dalla L. di conversione del 17.12.2012 n. 221 al comma 20 ha stabilito al riguardo che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche se previste;

RICONOSCIUTO CHE:

- Il quadro normativo statale di riferimento è stato modificato a fine anno imponendo una nuova riflessione in merito agli adempimenti da svolgersi prima dell'indizione della gara per individuare il nuovo gestore;
- al momento non è stata ancora redatta e adottata la relazione di cui all'art. 34 del D.L. n. 179/2012;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 e solo in questi giorni si sta provvedendo alla elaborazione dello schema di bilancio 2013;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, che e;

DATO ATTO CHE mancano ad oggi i presupposti amministrativi che consentono al Comune l'avvio immediato delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore in quanto:

- i competenti uffici comunali devono approfondire la materia dei servizi pubblici locali, predisponendo apposita relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012;
- verificare che i costi della concessione del servizio, quali indicati nello studio di fattibilità, abbiano adeguata previsione nel bilancio 2013 e nell'allegato bilancio pluriennale 2013-2015;



VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Alessandro Pastore prot. n. 4649 del 16/05/2013, nella quale si sottolinea la necessità di dare "continuità al servizio di pubblica di pubblica illuminazione" individuando alcuni percorsi;

RILEVATO che il servizio attualmente svolto da CPL Concordia soc. coop. a r.l., tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008, è essenziale ed indispensabile per la tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, in quanto consente:

- di garantire il regolare svolgimento delle attività pubbliche e private nel territorio cittadino,
- di garantire adeguate condizioni di vivibilità nel centro urbano;
- di tutelare l'integrità fisica dei cittadini,
- di garantire la civile convivenza degli stessi,
- di garantire la sicurezza nella circolazione stradale,
- di prevenire situazioni urbane di degrado,
- di prevenire l'insorgenza di fenomeni criminosi;

ATTESO, quindi, che il servizio in oggetto non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

RITENUTO necessario garantire la continuità e la regolarità del servizio per gli utenti, incaricando conseguentemente l'attuale gestore di proseguire, alle condizioni previste dal contratto di servizio in essere, la gestione del servizio stesso fino all'individuazione del nuovo gestore e comunque non oltre il 31/03/2014;

RITENUTO CHE - laddove il quadro normativo in evoluzione nonché le valutazioni effettuate in merito alla gestione del servizio pubblico non consentissero di concludere le procedure per l'individuazione del nuovo gestore nei termini del presente atto - gli Uffici comunali competenti entro il medesimo termine dovranno procedere alla volturazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica a nome del Comune al fine di concludere a tutti gli effetti, il rapporto in essere con l'attuale gestore;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008;

VISTI gli artt. 34 e 81 dello Statuto;

ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto:

alla CPL Concordia soc. coop. a r.l., con sede in Via A. Grandi, 39 Concordia s/S. (MG), concessionario del servizio di gestione del servizio di pubblica illuminazione e di assistenza e manutenzione, di continuare a svolgere dette attività fino all'individuazione del nuovo gestore e comunque non oltre il 31/03/2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto di servizio ultimo sottoscritto in data 07/10/2003 rep n. 1002;

DISPONE

Che il Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di San Donaci provveda a :

- approfondire il nuovo quadro normativo in materia di servizi pubblici e predisporre la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012;

- elaborare gli atti di gara non appena la Giunta Comunale sarà in condizioni di approvare lo studio di fattibilità relativo alla concessione del servizio in oggetto;
- provvedere, qualora valuti non possibile per qualsiasi causa addivenire all'individuazione del nuovo concessionario entro il termine del 31/03/2014 alla volturazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione a nome del Comune al fine di consentire la prosecuzione dell'erogazione della stessa;

DISPONE INOLTRE

Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo;

Di notificare il presente provvedimento alla CPL Concordia soc. coop. a r.l., con sede in Via A. Grandi, 39 - 41033 - Concordia s/S. (MO).

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio ed è efficace fino all'emanazione di espressa ordinanza di revoca.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica, comunicazione o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

San Donaci 23 luglio 2013

Il Sindaco

Domenico Fina

